

DELIBERA N. 191/04/CSP

**Procedimento nei confronti dell'emittente televisiva  
in ambito locale "Tris" per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n.  
28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la nota del Co.re.com. Sicilia, pervenuta in data 11 giugno 2004 (prot. n. 352/EE/04/NA) e, corredata dei supporti audiovisivi VHS, in data 18 giugno 2004 (prot. n. 391/EE/04/NA), recante:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni per la Sicilia pervenuta al Co.re.com. Sicilia in data 9 giugno 2004, nella quale si rileva la presunta violazione da parte dell'emittente televisiva in ambito locale "Tris" di Siracusa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, durante la campagna elettorale per le elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, ha trasmesso, in data 6 giugno 2004, messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e a pagamento, senza l'indicazione del soggetto politico committente, e, quanto ai messaggi gratuiti, ha mandato in onda un contenitore inserito tra due fasce di programmazione, messaggi relativi alle elezioni amministrative nel contenitore delle elezioni europee e un numero di messaggi superiore a quello consentito nella stessa giornata di programmazione;
- la richiesta di controdeduzioni in data 9 giugno 2004 (prot. Co.re.com. n. 2905/04);

- la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia n. 2954 del 10 giugno 2004;

CONSIDERATO che la trasmissione della deliberazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 8, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data dell'11 giugno 2004 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- 1) l'archiviazione degli atti;
- 2) la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Silvana Nouglian